Assicurativo.it

Conducente non identificato ? La Corte Costituzionale restituisce per ius superveniens

di Spataro

-

del 2007-02-02 su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

ORDINANZA N. 23

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE ï¿½

- Ugo DE SIERVO ï¿½

- Romano VACCARELLA ï¿½

- Paolo MADDALENA ï¿½

- Alfio FINOCCHIARO ï¿½

- Alfonso QUARANTA ï¿½

- Franco GALLO ï¿½

- Luigi MAZZELLA ï¿½

- Gaetano SILVESTRI ï¿½

- Sabino CASSESE ï¿½

- Maria Rita SAULLE ï¿½

- Giuseppe TESAURO ï¿½

- Paolo Maria NAPOLITANO ï¿½

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimitï¿½ costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive

del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1ï¿½ agosto 2003, n. 214, nonchï¿½ dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con ordinanze del 22 novembre dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra S.r. Termotecnica s.n.c. e il Comune di Crespina e del 23 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Asola nel procedimento civile vertente tra Artmarmo di Gelati Ulisse & C. s.n.c. e la Polizia municipale del Comune di Casaloldo, iscritte ai nn. 63 e 185 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11 e 25, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Pisa, con ordinanza del 22 novembre 2005, ha sollevato ï¿½ in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ï¿½ questione di legittimitï¿½ costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1ï¿½ agosto 2003, n. 214, nonchï¿½ dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente deduce, in via preliminare, di dover giudicare del ricorso presentato da una persona giuridica alla quale era stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere, il suo legale rappresentante, omesso ï¿½di fornire i dati personali e della patente del conducenteï¿½ (come invece prescritto dall'art. 126-*bis* del codice della strada), essendo stata riscontrata, a carico di vettura aziendale, l'avvenuta violazione dell'art. 142, comma 8, del medesimo codice;

che riferisce, inoltre, il giudice *a quo* che la ricorrente ha ï¿½prontamente adempiuto al pagamento della sanzione pecuniariaï¿½ (prevista per l'infrazione commessa mediante l'utilizzazione del veicolo di sua proprietï¿½), nonchï¿½ ï¿½tempestivamente comunicato alla autoritï¿½ amministrativa procedente l'impossibilitï¿½ a fornire i dati di chi si trovasse alla guida della vetturaï¿½, essendo il veicolo in questione impiegato ï¿½dai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioniï¿½;

che, ciï¿½ premesso, il rimettente assume l'esistenza di ï¿½giustificati motiviï¿½ per ritenere ï¿½il combinato dispostoï¿½ dell'art. 126-*bis*, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada ï¿½viziato da illegittimitï¿½ costituzionaleï¿½, segnatamente ï¿½nella parte in cui detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente identificato al momento della violazione commessa ed accertataï¿½;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* evidenzia che la stessa emergerebbe ï¿½da quanto giï¿½ descrittoï¿½, atteso che, ï¿½laddove si ritenga ingiustificata la mancata comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo (ed incombendo sul proprietario stesso l'onere della prova della incolpevole impossibilitï¿½ di effettuare tale comunicazione)ï¿½, dovrebbe ï¿½trovare applicazione la norma qui contestata, non risultando peraltro possibilitï¿½ di interpretazione adeguatrice della stessaï¿½;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ipotizza, in primo luogo, ï¿½il difetto di ragionevolezzaï¿½ delle disposizioni censurate, in quanto l'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada configura, in sostanza, ï¿½un obbligo di denuncia di violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalitï¿½ dei cittadiniï¿½;

che, in particolare, l'irragionevolezza della scelta legislativa emergerebbe dalla circostanza che ï¿½un obbligo di denuncia di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto configurabili come illeciti di natura piï¿½ grave rispetto agli illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizioï¿½, visto che al cittadino si fa unicamente carico ï¿½ sanzionandosi penalmente soltanto tale omissione ï¿½ di provvedere alla ï¿½denuncia di un delitto contro la personalitï¿½ dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastoloï¿½, con esclusione, invece, di fattispecie criminose ï¿½particolarmente graviï¿½;

che, inoltre, ove ï¿½la norma contestata venga interpretata non tanto come obbligo di denuncia (essendo l'autoritï¿½ giï¿½ a conoscenza del fatto, del quale ï¿½ perï¿½ sconosciuto l'autore) quanto come un obbligo di rendere testimonianzaï¿½, essa presenterebbe ï¿½un secondo profilo di incostituzionalitï¿½, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, infatti, se indubbiamente sussiste ï¿½ osserva il rimettente ï¿½ un obbligo di rendere testimonianza, ï¿½ï¿½ anche vero che nessuno puï¿½ essere chiamato non solo a testimoniare contro se stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e ciï¿½ in relazione al principio fondamentale ï¿½*nemo tenetur se detegere*ï¿½, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenaleï¿½;

che infine, ad escludere la fondatezza della questione non potrebbe valere la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, essendosi la stessa ï¿½limitata ad esaminare la questione di costituzionalitï¿½ della decurtazione a carico del proprietario persona fisica dei punti della patente, quale sanzione accessoria ad altra violazione, mentre nel caso di specie viene sottoposto alla Corte il giudizio sulla legittimitï¿½ costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma fattispecie di violazioneï¿½;

che il Giudice di pace di Asola, con ordinanza del 23 febbraio 2006, ha sollevato ï¿½ sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ï¿½ questione di legittimitï¿½ costituzionale del solo art. 126-*bis*, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente premette di dover conoscere dell'opposizione proposta da una persona giuridica avverso un verbale elevato

dalla polizia municipale del Comune di Casaloldo, ï¿½a seguito della violazione dell'art. 180, comma 8ï¿½ del codice della strada;

che, difatti, evidenzia il giudice *a quo*, il legale rappresentante dell'opponente, sebbene invitato ï¿½a fornire informazioni in merito al conducente del veicoloï¿½ a carico del quale risultava accertata la ï¿½violazione di cui all'art. 142, comma 8ï¿½ di detto codice, ï¿½comunicava di non essere in grado di fornire tali informazioniï¿½, sicchï¿½ veniva raggiunto da un nuovo verbale, con il quale si contestava l'avvenuta violazione dell'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992;

che, cosï¿½ ricostruita la vicenda sottoposta al suo vaglio, il rimettente assume che l'art. 126-*bis* del codice della strada darebbe luogo ï¿½ad una palese disparitï¿½ di trattamento tra i cittadini destinatari del provvedimentoï¿½ da esso contemplato, presentandosi tale norma in ï¿½contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.ï¿½;

che la norma denunciata, in particolare, per il ï¿½caso di mancata identificazione del conducenteï¿½ al momento dell'accertata infrazione, stabilisce ï¿½che la segnalazioneï¿½ prevista ï¿½al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guidaï¿½ vada effettuata ï¿½a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazioneï¿½, sanzionando, inoltre, ï¿½la mancata comunicazione dei datiï¿½ con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180 del codice della strada;

che, dunque, la censurata disposizione ï¿½ assume il rimettente ï¿½ ï¿½crea nella pratica corrente una ingiustificata disparitï¿½ di trattamentoï¿½, sia ï¿½tra coloro che sono privi di patente di guida ed i proprietari dei veicoli sanzionati che ne sono muniti, risultando solo gli ultimi di fatto punibili con la decurtazione del punteggioï¿½, sia, inoltre, ï¿½tra i cittadini che collaboranoï¿½ con l'organo accertatore e provvedono ï¿½diligentemente alle comunicazioniï¿½ (seppure ï¿½solo al fine di informarlo dell'oggettiva impossibilitï¿½ di fornire i dati richiestiï¿½) e ï¿½coloro invece che omettano qualsiasi tipo di comunicazione rendendosi colpevoli di un comportamento volutamente omissivoï¿½;

che il giudice *a quo* deduce, inoltre, ï¿½la manifesta ingiustiziaï¿½ della norma denunciata, ï¿½in quanto per mezzo di essa il proprietario del veicolo per la stessa violazione subisce una doppia sanzioneï¿½: la prima, ï¿½in quanto responsabile in solidoï¿½ dell'accertata infrazione stradale, la seconda, ï¿½per non aver comunicato i dati del conducenteï¿½, e ciï¿½ ï¿½quando non sussiste alcun obbligo di delazione normativamente impostoï¿½ e, comunque, ï¿½nessun obbligo di registrazione dei datiï¿½ relativi all'utilizzazione dei propri autoveicoli;

che, pertanto, la descritta evenienza integrerebbe, simultaneamente, ï¿½la violazione del principio costituzionalmente garantito del diritto di difesaï¿½, e del principio, ï¿½giuridicamente rilevante, di eguaglianza e pari trattamentoï¿½.

Considerato che i giudici di pace di Pisa e di Asola hanno sollevato ï¿½ in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ï¿½ questione di legittimitï¿½ costituzionale, il primo, del combinato disposto dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1ï¿½ agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, il secondo esclusivamente della prima delle due disposizioni sopra menzionate;

che, data la connessione esistente tra i due giudizi, se ne impone la riunione ai fini di una unica pronuncia;

che, successivamente all'emissione delle due ordinanze di rimessione, il comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, vale a dire la disposizione censurata da entrambi i giudici rimettenti;

che, in forza di tale *ius superveniens*, le conseguenze della mancata comunicazione dei ï¿½dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazioneï¿½ risultano oggetto di una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada il ï¿½proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli ï¿½ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000ï¿½;

che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi sollevate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa ed al Giudice di pace di Asola.

Cosï¿½ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/novita/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=23&AnnoDec=2007&TrmD=&TrmM

Hai letto: Conducente non identificato ? La Corte Costituzionale restituisce per ius superveniens

Approfondimenti: Sentenze > Corte costituzionale > Auto > Conducente non identificato > Decurtazione punti >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it